



OGGETTO: Iscrizione revoca dell'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione - art. 40 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. MARIO DEL SECCO

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Legge del 29.12.1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e, in particolare l'art. 8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580", in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Vista la Legge 02 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Atteso che il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, che riforma il diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;
- Visto il 2° comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, conv. con modific. nella Legge 11.09.2020, n.120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che "*.. è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in*



concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortile a responsabilità limitata”;

- Richiamate la proprie precedenti determinazioni 71/2022, 77/2022 e 78/2022, con le quali per le società di cui al relativo elenco allegato, fu disposto l'accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, successivamente iscritto nel Registro Imprese in data;
- Effettuate, nell'ambito del citato procedimento, le dovute verifiche presso i Pubblici Registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni immobili, come disposto dal comma 5 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, nonché l'intestazione di partecipazione in altre imprese iscritte e non cessate dal R.I.;
- Verificata altresì, *“l'eventuale cessazione della P.IVA”*, come espressamente previsto nel medesimo comma 5 art. 40 D.L. 76/2020 (o in caso di P.IVA in essere, la mancanza di denunce fiscali negli ultimi 5 anni);
- Preso atto che nel termine assegnato, per le imprese di cui all'elenco allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione, non è stata presentata formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, né sono state presentate al R.I. domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
- Considerato inoltre che, per le posizioni suindicate nell'elenco allegato A), dall'istruttoria effettuata sono emersi ulteriori elementi che non consentono di procedere con la cancellazione d'ufficio ai sensi del comma 5 art. 40 D.L. 76/2020 (quali, ad esempio, la titolarità di beni immobili iscritti, la partecipazione in altre imprese iscritte e non cessate al R.I., la presenza di denunce fiscali negli ultimi 5 anni, ecc.);



- Rilevato pertanto che per le imprese indicate nell'elenco allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione, ricorrono i presupposti per iscrivere al R.I. la revoca dell'accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le motivazioni in premessa, la revoca dello scioglimento d'ufficio senza liquidazione delle imprese indicate nell'elenco allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione;
2. di iscrivere d'ufficio al R.I., per i motivi sopra esposti, la revoca dello stato di scioglimento senza liquidazione, salvo opposizione nei termini previsti;
3. di comunicare, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 entro 8 (otto)giorni dalla sua adozione, l'avvenuta iscrizione della revoca dello scioglimento agli amministratori della società in oggetto, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato A) all'Albo Camerale on line per 15 (quindici) giorni;
4. di inserire, in modo permanente, la presente disposizione e il relativo elenco allegato A), nell'apposita sezione del sito istituzionale "Registro Imprese – Cancellazioni d'ufficio dal R.I.".

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)

Allegato A)

Denominazione	Codice Fiscale	Rea
EDIL IMMOBILIARE AMIATA SRL	00658240528	82163
ABIT IMMOBILIARE SRL	00896930526	106404
IMMOBILIARE VAL DI MAGGIO SRL	00748230521	88250
ANDROMEDA S.R.L.	01221460528	130244